



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

n. 604 del 09-12-2021

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO E IN ORDINE ALL'UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI IN CONSIDERAZIONE DELLA IDONEITÀ DEL FENOMENO A PRODURRE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "...il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni....", nonché "...nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.....";

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 9 agosto 1934, n. 186, Serie Ordinaria avente ad oggetto "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

Vista la Legge regionale 09 aprile 2015, n. 11; "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali";

Visto l'art.32, comma 3, della legge 833/78;

Visto l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- l'art. 32 della Legge n. 833/1978;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021
- DPCM del 2 marzo 2021 ;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e le successive proroghe con le quale è stato dichiarato, a tutto il 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le circolari e direttive emanate dal Ministero degli Interni e dal Ministero della Salute

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Ritenuto che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Foligno, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Richiamata l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata il 28 ottobre 2021 che prevede l'obbligo su tutto il territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che sta determinando il progressivo incremento dei casi all'interno del territorio della Regione Umbria ed in particolare nella Città di Foligno;

Rilevato che la comunità scientifica indica che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, rimane l'eliminazione dei contatti fisici tra persone non presidiati da idonee misure (Quali la distanza) e dispositivi (Quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra persone; e in tal senso vanno ridotte ulteriormente le occasioni di aggregazione su tutto il territorio comunale;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie e degli eventi previsti si registrerà, nel territorio comunale, un intenso afflusso di visitatori, in arrivo anche da fuori città, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Considerato che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a prevenire l'eventuale contatto tra persone, in particolare in tutti gli spazi all'aperto interessati, come da riscontrate consuetudini, da significative situazioni di aggregazione o di affollamento, evitando quale misura preventiva alla diffusione epidemiologica, ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività;

ORDINA

1. Di approvare le premesse quale parti integranti del presente atto.
2. **Dalle ore 15:00 del 09 dicembre 2021**, e tutti i giorni seguenti, **dalle ore 00:00 alle ore 24:00, fino al 09 gennaio 2022**, è fatto obbligo di indossare nei luoghi all'aperto, ricompresi nell'ambito del Centro Storico all'interno del perimetro delle "Mura Urbiche", i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone.
3. Negli spazi aperti è comunque fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando comunque assembramenti.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPCM 2 marzo 2021 l'obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina nonché a coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e soggetti che effettuano attività sportiva.
5. Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica ed igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 (Quattrocento/00) € 3.000,00 (Tremila/00). Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Inoltre il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza imprudenza

imperizia, potrà altresì configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale ex art. 110 c.p. ;

SI RISERVA

di adottare ulteriori provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica della diffusione del virus COVID-19 e delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e idonea pubblicità a mezzo stampa.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale nonché gli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 e ss. c.p.p. della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

la successiva pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio elettronico nonché l'invio della presente Ordinanza a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;

Presidente della Regione Umbria;

Commissariato di P.S., Via Garibaldi n° 155 – Foligno;

Comando Polizia Stradale – Distaccamento di Foligno, Via Garibaldi n° 155 - Foligno;

Comando Compagnia e Stazione Carabinieri, Via Garibaldi – Foligno;

Comando Compagnia Guardia di Finanza, Piazza XX Settembre n° 20 - Foligno;

Comando Polizia Municipale – SEDE;

Comando Vigili del Fuoco – Distaccamento di Foligno, Via Romana Vecchia - Foligno;

Sportello Unico Integrato - Ufficio Relazioni con il Pubblico - SEDE;

Ufficio Stampa – SEDE;

Albo elettronico.

09-12-2021

IL SINDACO

AVV. STEFANO ZUCCARINI